

REGIONE VENETO

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10

"VENETO ORIENTALE"

PIAZZA DE GASPERI N. 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE) -

C.F. E P. IVA 02799490277

**PROROGA DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE**

**PROFESSIONALE DA ESPLETARSI AI SENSI DELL'ART. 7 - 6° CO.**

**DEL D. L.VO 30.03.01 N. 165.**

In data ..... presso la sede dell'Azienda Unità  
Locale Socio Sanitaria Locale n.10 "Veneto Orientale" (leggasi in seguito  
più brevemente A.U.L.S.S. n.10) con sede in San Donà di Piave (VE), a  
seguito della deliberazione del Direttore Generale n. 442 del 23/05/2014

T R A

l'A.U.L.S.S. n.10 - Veneto Orientale (C.F. e P.IVA 02799490277)  
rappresentata dal Direttore Generale BRAMEZZA dott. Carlo, nato a  
Treviso il 04.05.1967 e domiciliato per la sua carica in Piazza De Gasperi  
n.5 a S. Donà di Piave

E

il dott. CARRARO Matteo nato a ..... il ..... ed ivi residente  
in via ..... n. .... - C.F. ....

premesse che:

-a seguito della deliberazione n. 510 del 29.06.2012, veniva sottoscritto,  
in data 11.06.2012, un contratto di collaborazione professionale con il  
dott. Matteo Carraro per l'espletamento di attività di studio in campo  
epidemiologico e farmacologico, per il contenimento della spesa

farmaceutica, per il periodo 12.07.2012 – 31.12 2012 e per complessive 8 ore settimanali;

-con successiva deliberazione n. 829 dello 08.11.2012, veniva prorogato il contratto, per il periodo 01.01.2013 – 30.09.2013 e, contestualmente, veniva sottoscritta, in data 09.11.2012, una appendice al contratto medesimo in cui veniva precisato che, per il periodo 12.11.2012 – 30.09.2013, l'impegno lavorativo passava da 8 a 20 ore settimanali;

-con deliberazione n. 674 del 30.09.2013 il contratto veniva, in seguito, nuovamente prorogato per il periodo 01.10.2013-31.05.2014, peraltro, con la riserva di ulteriore proroga trimestrale una volta acquisita la relativa copertura finanziaria;

ciò premesso

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**1.** L'attività disciplinata dal presente contratto è effettuata ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile e dall'art. 7 - 6° comma, del D. L.vo 30.03.01 n. 165 e s.m.i.

**2.** Il dott. Carraro si impegna a proseguire la collaborazione professionale per l'espletamento dell'attività di studio in campo epidemiologico e farmacologico, e per il contenimento della spesa farmaceutica; l'attività programmata si svolgerà nell'arco del periodo intercorrente tra il 1° giugno 2014 ed il 30 settembre 2014 per complessive 20 ore settimanali.

Il dott. Carraro svolge la propria attività professionale in autonomia, nell'ambito degli indirizzi del Direttore dell'U.O. dell'A.U.L.S.S. n.10 a cui afferisce.

**3.** Il compenso per l'incarico in questione (in relazione alla somma

erogata di € 12.000,00= (docicimila/00) lordi) viene stabilito in € 27,80=/ora, onnicomprensivi ed al lordo, pertanto, (per le quote direttamente carico dello stesso collaboratore) di ogni onere fiscale, previdenziale, assistenziale, di rimborso spese viaggio, ecc..

La corresponsione del compenso, vistata dal Direttore di cui all'art.2, sarà effettuata con cadenza mensile.

Il dott. Carraro dichiara che l'attività oggetto del presente contratto, in quanto fattispecie riconducibile alla collaborazione coordinata e continuativa, viene fiscalmente assimilata a quella di lavoro dipendente così come previsto dall'art.34 della L. n.342/00.

Il dott. Carraro dichiara altresì che l'attività in questione è da considerarsi esclusa I.V.A. ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 633/72.

**4.** Il presente contratto potrà essere risolto su iniziativa di ciascuna delle parti mediante preavviso di almeno 30 giorni a mezzo lettera raccomandata A.R..

Al collaboratore che non rispetti detto termine sarà applicata una penale dell'importo di € 51,65= (cinquantuno/65) per ogni giorno di mancato preavviso, salva la facoltà dell'Azienda di rinunciare su indicazione del Responsabile dell'U.O. a cui il professionista afferisce.

**5.** Il collaboratore dovrà osservare le norme, estese alla presente tipologia di rapporto, previste dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, allegato al presente atto quale parte integrante e contestuale dello stesso, approvato dall' A.U.L.S.S. n. 10 ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, con propria deliberazione n. 53 del 30.01.2014.

La violazione degli obblighi derivanti dal predetto codice potrà comportare la risoluzione del rapporto contrattuale.

**6.** Le parti dichiarano che il presente contratto non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato.

**7.** Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia.

**8.** La presente scrittura privata redatta in duplice copia ad uso delle parti sarà soggetta a registrazione in caso d'uso a cura ed onere di chi ne fa richiesta.

**9.** Per ogni controversia legale si dichiara la competenza del Foro di Venezia.

**10.** Il dott. Carraro prende atto che, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e ss., i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLABORATORE

- Dott. Matteo CARRARO - \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE GENERALE DELL'A.U.L.S.S. N.10

- Dott. Carlo BRAMEZZA - \_\_\_\_\_